



TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE III
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice monocratico, dott. Catello Maresca, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al numero 6415 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025

pendente tra

Parte_1 (c.f. *C.F._1*), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Galluccio Mezio (cod. fisc: *C.F._2* e presso di questi elettivamente domiciliata in Galatina alla via Martines, 29 , giusta mandato in calce alla citazione (pec: *Email_1* ,

ATTORE

E

Controparte_1 (P. Iva *P.IVA_1* , in persona del socio accomandatario *Controparte_2* rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Fasano (c.f.: *CodiceFiscale_3*) e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Melissano (LE) alla via L. Da Vinci, 44, in virtù di procura a liti rilasciata su foglio separato, autenticata con firma digitale, allegata all'atto di costituzione (pec: *Email_2*

NONCHE'

Controparte_2 (c.f. *CodiceFiscale_4*), rappresentato e difeso dall'avv. Anna Giaracuni (c.f. *C.F._5* , presso il cui studio in Casarano, alla via Ubaldo D'Astore n. 29/2 elegge domicilio, giusta procura a liti del 30.10.2025 rilasciata su foglio separato, autenticata con firma digitale, allegata all'atto di costituzione (pec: *Email_3* ;

CONVENUTI

Avente ad oggetto: revoca della nomina di socio e dichiarazione ex art. 2323 c.c. dello scioglimento della società

CONCLUSIONI: Come da verbali di causa e comparsa depositata.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 04.09.2025, l'attrice citava i convenuti al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni:

1) accertata e dichiarare ex art. 2252 c.c. la nullità e/o invalidità dell'atto notar **Per_1** da Brindisi del 03.06.2024, registrato a Brindisi il 05.06.2024 e trascritto nel libro soci presso la Camera di Commercio di Lecce relativo alla società in data 24.07.2024 con il quale [...] **Controparte_1** si è autonominato socio accomandatario; 2) per l'effetto accertare e dichiarare ex art. 2323 c.c. l'intervenuto scioglimento alla data del 03.06.2024 della società **Controparte_3** di De Benedetto Vito attualmente di **Controparte_1** con nomina di un liquidatore; 3) per l'effetto accertare e dichiarare la illegittimità di ogni atto, obbligazione di qualsivoglia genere e tipo, ivi compresi pagamenti e quant'altro posti in essere da **Controparte_1** a far tempo dal 03.06.2024 condannando lo stesso a reintegrare la società.

Si costituivano regolarmente i convenuti, chiedendo di dichiarare la propria incompetenza in favore di quella arbitrale e subordinatamente, nel merito, rigettare la domanda perché inammissibile e infondata.

Ritiene il giudicante preliminarmente di valutare la questione della propria competenza.

I convenuti hanno eccepito la incompetenza del Tribunale Ordinario in favore dell'arbitro e tale eccezione va accolta.

Emerge dalla lettura dell'art. 14) dell'atto costitutivo che *“per la risoluzione di eventuali controversie che possano insorgere tra i soci e la società e tra i soci stessi in ordine alla esecuzione e interpretazione del presente contratto, i contraenti nomineranno di comune accordo un arbitro il quale giudicherà inappellabilmente quale autorevole compositore. Ove le parti non raggiungessero*

l'accordo sulla nomina dell'arbitro, questi verrà nominato su istanza di uno degli interessati dal Presidente del Tribunale di Lecce" (cfr. allegato n. 2 della comparsa di costituzione e risposta della società).

Le clausola compromissoria in esame, rinvenibile nello statuto delle società, prevede il ricorso ad un arbitrato societario, la cui disciplina trova il proprio riferimento negli articoli 34 e seguenti del d.lgs. 5/2003, normativa speciale, quest'ultima, avente ad oggetto la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario. Infatti, nel caso specifico dell'arbitrato societario, la clausola compromissoria si atteggia come quella clausola con cui eventuali controversie che possano insorgere tra soci o soci e società vengano rimesse al giudizio di arbitri. La clausola compromissoria di cui al d.lgs. 5/2003 pone una serie di limiti da doversi necessariamente rispettare.

E così, anzitutto è possibile prevedere la devoluzione ad arbitri delle sole controversie aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Ed è strettamente necessario a pena di nullità che la nomina avvenga esclusivamente ad opera di soggetto estraneo alla società.

Tipico dell'arbitrato societario è il suo carattere vincolante nei confronti di tutti i soci. Questa è una differenza singolare rispetto all'arbitrato ordinario che vincola solo le parti in lite.

Come correttamente rilevato dalle parti convenute, la giurisprudenza ribadisce (Trib. Milano sentenza nr. 8411 del 26.10.2022) l'ampia operatività delle clausole arbitrali contenute negli statuti sociali, da estendersi anche all'impugnazione delle deliberazioni assembleari, con la sola eccezione delle c.d. nullità insanabili.

Nel caso di specie la ricorrente era socio accomandate della EDIL CAVE s.a.s. di Vito De Benedetto & C., mentre gli altri soci erano Controparte_1 anch'egli accomandante, entrambi titolari di una partecipazione pari al 40% ciascuno del capitale sociale, mentre l'accomandatario, titolare di una quota pari a 20% era Vito De Benedetto, deceduto in data 3 dicembre 2023.

La contestazione riguarda, pertanto, questione tra soci non attinente diritti indisponibili, da risolvere attraverso le modalità fissate dalla clausola di arbitrato.

Secondo altra condivisibile giurisprudenza di merito, infatti, *"l'unico limite all'arbitrabilità di controversie anche fondate su rapporti sociali è l'indisponibilità dei diritti che coinvolgono, ormai circoscritta alle ipotesi di violazione di norme inderogabili di legge poste a tutela di interessi*

sovraordinati a quelli della società e dei suoi soci” (cfr. Trib. Milano, 23 aprile 2018, n. 4594; orientamento ribadito da Cass., Sez. VI Civ., 25 giugno 2014, n. 14340, e Trib. Venezia, 08 gennaio 2015, n. 35).

In definitiva, la clausola statutaria che prevede il ricorso al giudizio arbitrale va interpretata nel senso che sussista la competenza del collegio arbitrale per tutte le controversie dipendenti dal rapporto sociale (nei limiti della loro arbitrabilità, secondo la disciplina prevista dall’art. 34 D. Lgs. n. 5/2003), ivi comprese le controversie in tema di impugnazione di delibere assembleari.

La Corte di Cassazione , con ordinanza 31.03.2022, n. 10433, ha deciso che in tema di arbitrato societario, la controversia avente ad oggetto l’impugnazione della decisione sociale che abbia disposto la trasformazione di una società di persone in una società di capitali, attenendo a diritti disponibili, è devoluta, in presenza di una valida clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale, alla competenza arbitrale. Infatti, in generale, le controversie sulla validità delle delibere assembleari, o (per le società a base personale) delle decisioni sociali, tipicamente riguardano i soci e la società in relazione ai rapporti sociali e, in quanto tali, sono compromettibili in arbitri ai sensi dell’art. 34, primo comma, del D. Lgs. n. 5 del 2003. Laddove, poi, il giudizio riguardi la validità di deliberazioni, l’art. 36 del medesimo d. lgs. n. 5 del 2003 prevede che gli arbitri decidano la controversia necessariamente secondo diritto, circostanza che rappresenta plasticamente la necessità di non confondere, ai fini indicati, l’area della inderogabilità delle norme, che gli arbitri devono applicare per risolvere la controversia, con l’area della indisponibilità del diritto controverso.

Ne consegue che l’eccezione di incompetenza va accolta.

Sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di procedimento.

P. Q. M.

Dichiara la propria incompetenza a favore di quella dell’arbitro.

Compensa le spese del presente giudizio.

Si comunichi.

Lecce, lì 19/04/2026.

Il Giudice

dott. Catello Maresca

